



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
DI CALTANISSETTA**

**Ai Prefetti  
di Caltanissetta  
e di Enna**

**Ai Questori  
di Caltanissetta  
e di Enna**

**Ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri  
di Caltanissetta  
e di Enna**

**Ai Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza  
di Caltanissetta  
e di Enna**

**Ai Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco  
di Caltanissetta  
e di Enna**

**Al Comandante della Capitaneria di Porto  
di Gela**

**Ai colleghi Sostituti**

**Ai Responsabili delle Sezioni di Polizia Giudiziaria  
Sede**

**Ai Funzionari responsabili delle aree penali e civili  
Sede**

**Ai Sindaci dei Comuni del distretto**

**Ai Comandanti delle Polizie Locali del distretto  
Loro sedi**

**Ai Responsabili dei Servizi Sociali, dei Consulenti familiari  
e delle Comunità-alloggio del distretto  
Loro sedi**

**e, per conoscenza e per quanto eventualmente di competenza,**

**Al Consiglio Giudiziario  
presso la Corte di Appello di Caltanissetta**

**Al Procuratore Generale F.F. presso la Corte di Appello  
di Caltanissetta**

**Al Presidente del Tribunale per i minorenni  
di Caltanissetta**

**Al Direttore  
Sede**

**OGGETTO: Istruzioni esplicative e operative connesse all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".**

**Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, dott. Rocco COSENTINO, rileva che:**

la L. 26.11.2021 n. 206 ha come obiettivo la semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile assicurando pienamente il contraddittorio. In sua attuazione, il D. L.vo n. 149/2022 ha pertanto riformato il processo civile. L'entrata in vigore della riforma, tuttavia, per volontà governativa, è stato anticipato per gradi, sicché alcune disposizioni sono già entrate in vigore, altre, oggetto d'interesse delle presenti linee guida, entrano in vigore il 28.02.2023. Infatti, Il D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Davanti al Tribunale per i minorenni, il nuovo rito si applica ai procedimenti di cui agli artt. 84, 90, 250, ult. co., 251, 317- bis, ult. co., 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ult. co., del codice civile. Sono invece esclusi (v. art. 473 ter c.p.c.) i procedimenti di cui agli articoli 25 e seguenti del R.D.L. n. 1404/1934, 31 e 33 del D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286, 18, 19 e 19-bis della D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142, nonché il procedimento di adottabilità (che è disciplinato autonomamente dalla L. n. 184/83).

In particolare, entra in vigore il rito unico nei procedimenti sullo stato delle persone, attualmente frammentati fra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni. Tali disposizioni sono poste sotto il Titolo IV bis del Libro II del codice di procedura civile, *Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*. Quelle che riguardano, in particolare, questo Ufficio Giudiziario mantengono fermo e, anzi, rafforzano l'impegno del pubblico ministero minorile nel conseguimento dell'obiettivo prioritario della tutela dell'infradiciottenne, formalizzando i suoi poteri nell'esercizio dell'azione civile.

Detta l'art. 473 bis.3 c.p.c.:

**“Poteri del pubblico ministero.-** Nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali”.

L'articolo 473 bis.3 c.p.c. disciplina, quindi, i poteri del Pubblico Ministero. A seguito dell'unificazione dei riti, e in un prossimo futuro - con l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie - anche degli uffici giudiziari, la figura del PM appare centrale, non soltanto come soggetto che

interviene nei procedimenti riguardanti i minori, ma soprattutto come parte processuale autonoma.

Il legislatore ha recepito e introdotto nel codice di procedura civile modalità d'azione analoghe a quelle già presenti in altre disposizioni di legge (in particolare nell'art. 9 della L. n. 184/83, che prevede che il ricorso sia inoltrato dal PM "assunte le necessarie informazioni") e nel codice civile (il riferimento è alla recente riformulazione dell'art. 403, laddove si prevede che il PM, prima di inoltrare il ricorso, "può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti"). L'azione ordinaria del PM si andrà necessariamente a raccordare con la fattispecie prevista dall'art. 403 cod. civ., dal momento che in quella sede, pur connotata da trattazione urgente (entro le 72 ore), vengono già proposte domande nel merito ai sensi degli artt. 330, 333 cod. civ., eventualmente coniugate al disposto degli artt. 473 bis.40 e 473 bis.69.

Dall'analisi della struttura della norma si ricava, pertanto, che il PM, al solo fine di adottare le determinazioni relative all'esercizio dell'azione civile, può:

- assumere informazioni;
- acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.

Va sottolineato che tale attività non può ritenersi obbligata o condizionare l'ammissibilità dell'azione, che genera pur sempre un processo civile, nel quale l'istruttoria viene svolta dal giudice nel contraddittorio delle parti (mentre gli accertamenti del PM avvengono in assenza di contraddittorio). Il PM, come già avveniva con la normativa previgente, dà l'avvio al procedimento, che poi prosegue nel pieno contraddittorio delle parti, nel rispetto di termini posti a pena di decadenza (non operanti però nel caso di domande aventi ad oggetto diritti indisponibili: art. 473 bis.19), con previsioni espresse di estinzione del processo per mancata comparizione delle parti (salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero: art. 473 bis.21, da cui si deduce la non necessità della partecipazione all'udienza da parte del PM, che continua ad essere ricorrente nel suo ruolo di parte pubblica, diverso dalle parti private).

I "poteri di indagine" del PM, quindi, sono finalizzati esclusivamente "al fine di adottare le relative determinazioni nell'esercizio dell'azione civile" (art. 473 bis.3): non è una vera preistruttoria, ma una più scarna "raccolta di informazioni", tesa a verificare la possibile sussistenza del pregiudizio, che giustifica il ricorso al giudice.

Si ribadisce, pertanto, che il ricorso al TM ai sensi degli artt. 330 e seguenti cod. civ. andrà limitato ai soli casi in cui appaia necessario adottare interventi ablativi e/o limitativi della responsabilità genitoriale.

Nei casi invece di “disagio del minore” non riconducibile al paradigma normativo sopraindicato, andrà verificata l’eventuale ricorrenza di altra cornice normativa (ad esempio: artt. 25, 25-bis o 26 del R.D.L. n. 1404/34), ovvero sarà opportuno sollecitare i servizi del territorio ad adottare gli interventi di loro competenza, con richiesta di relazionare al PM circa le condizioni emerse e l’eventuale necessità di interventi giudiziari a tutela del minore.

È questa, indubbiamente, una disposizione che va raccordata, per un verso, con i ben definiti poteri derivanti al pubblico ministero dall’innovato art. 403 c.c.; per l’altro, con i procedimenti sulla responsabilità genitoriale che si svolgeranno non più secondo il procedimento già delineato dall’art. 336 c.c., che, come modificato dal D. L.vo n. 149/2022, definisce ormai solo la legittimazione ad agire, ampliandola al curatore speciale del minore se già nominato, bensì secondo il rito disciplinato dal Capo II del titolo IV bis, cioè dagli articoli 473 bis.11 e seguenti c.p.c., che prevedono, con l’attuazione del principio del pieno contraddittorio, il rispetto di termini posti a pena di decadenza (invero non operanti nel caso di domande aventi ad oggetto diritti indisponibili quali quelli relativi all’integrità psicofisica, alla salute, alla vita del minore), l’estinzione del processo in caso di mancata comparizione dell’attore o di rinuncia “Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero...”; inciso, quest’ultimo, che, contenuto nella seconda parte del primo comma dell’art. 473 bis.21, induce a ritenere non necessaria la partecipazione all’udienza del pubblico ministero che continua ad essere ricorrente nel suo ruolo di parte pubblica delineato dalla disposizione di cui all’art. 73 dell’ordinamento giudiziario non toccato dalle recenti riforme: “**Attribuzioni generali del pubblico ministero.** Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell’ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.” Tale conclusione è rafforzata anche dalla considerazione che il medesimo art. 473 bis.21 non solo prevede che il procedimento prosegua nell’ipotesi in cui sia stato introdotto con ricorso del pubblico ministero anche se l’attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non richiede che si proceda in sua assenza; ma anche ribadisce che la mancata comparizione senza giustificato motivo

costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. e nella liquidazione delle spese, quindi ascrivibile a parti diverse dal pubblico ministero.

### **Scelta e forma del ricorso da parte del pubblico ministero minorile**

Così sinteticamente individuate alcune norme frutto dei recenti interventi legislativi, è evidente che una lettura delle disposizioni contenute nel nuovo Titolo IV bis c.p.c. consente di ritenere che queste si applicano a tutti i procedimenti di natura contenziosa relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare. L'articolo 473 bis, tuttavia, esclude dal perimetro applicativo delle disposizioni del Titolo IV bis i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, i procedimenti di adozione di minori di età, i procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea. Restano ancora tra i "Procedimenti in camera di consiglio", per quanto riguarda la competenza, allo stato, di questi uffici giudiziari minorili, quelli di cui all'ultimo comma dell'articolo 171 c.p.c., nonché quelli di cui agli artt. 25 e seguenti del R.D.L. n. 1404/1934 e quelli di cui agli artt. 31 e 33 del D. L.vo n. 286/1998.

Tale complesso quadro normativo induce a sollecitare una rivisitazione delle modalità operative del pubblico ministero minorile che andranno differenziate sia nella fase degli accertamenti, i cui risultati saranno posti a fondamento del ricorso, sia nella scelta del tipo di ricorso da proporre. Questa sarà determinata dalla pluralità di situazioni che possono delinearci in ambito familiare e dalla loro gravità, ma anche dai diversificati interventi che si riterrà opportuno sollecitare sulla base degli elementi raccolti (relazione dei servizi sociali, notizie di reato ostensibili, informazione degli organi di polizia, relazioni dell'autorità scolastica ecc.)

In definitiva, il pubblico ministero, ferma restando la sua libertà di accertamento e di valutazione, potrà decidere se ricorrere al Tribunale in sede, chiedendo:

- a. la sospensione/decadenza dalla responsabilità genitoriale;
- b. l'utilizzazione delle norme in tema di affidamento familiare;
- c. l'attivazione della competenza amministrativa del Tribunale per i minorenni.

**Proposizione del ricorso, sollecitando la sospensione/decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli, nonché il loro contestuale allontanamento dall'ambiente familiare (con possibile temporanea disciplina degli incontri in ambiente protetto)**

Questa scelta ricorrerà, ovviamente, a fronte di una situazione di gravissimo pregiudizio per il minore derivante da abusi fisici, sessuali o da gravi ipotesi d'incuria, attribuibili a uno o entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale e capaci di pregiudicarne concretamente il sano sviluppo psicofisico. In tal caso, è evidente, che le norme di riferimento non potranno che individuarsi in quelle contenute nei Capi I-II del Titolo IV bis c.p.c.

A tal proposito si richiama la massima attenzione dei magistrati di questa Procura sulle modalità con cui dovrà essere redatto il ricorso, con i contenuti puntualizzati dal disposto dell'articolo 473 bis.13, e si coglie, altresì, l'occasione per ribadire che, in ogni ipotesi di maltrattamento grave, dovrà essere richiamata, unitamente alla disposizione di cui all'articolo 330 c.c. anche quella di cui all'articolo 473 bis.40 c.p.c.

**“Ricorso del pubblico ministero.** - Il ricorso del pubblico ministero contiene:

- a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso è presentato;
- b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale del minore, dei genitori e, ove nominati, del tutore, del curatore, del curatore speciale e dell'affidatario del minore, nonché, nei giudizi relativi allo stato delle persone, di coloro che possono avere un interesse qualificato all'esito del giudizio;
- c) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- d) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni, anche istruttorie.

Nei casi in cui il minore sia stato collocato in una struttura comunitaria, il ricorso indica altresì il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza del legale rappresentante, salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni.

Al ricorso sono allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte nonché i provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

In presenza di richiesta di allontanamento del minore, il ricorso reca l'indicazione di eventuali parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso.

In caso di domande di contributo economico al ricorso è allegata la documentazione attestante la situazione economica reddituale dei genitori e del minore.

Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche al ricorso presentato dal parente, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale.”

### **Contenuto del ricorso del PM:**

- vanno indicati i dati anagrafici completi (comprensivi di codice fiscale,

cittadinanza, ecc.), eventualmente con riserva di trasmettere successivamente le informazioni non potute reperire in prima battuta (si pensi, ad esempio, agli stranieri non regolarmente soggiornanti, che non hanno codice fiscale o dei quali non è agevole accertare la dimora). Appare evidente che in questi casi la ricerca delle informazioni mancanti potrebbe richiedere tempo, e ciò metterebbe irrimediabilmente a rischio le concrete esigenze di tutela del minore, che possono essere perseguite solo a seguito dell'intervento del giudice;

- sull'indicazione del responsabile legale della struttura comunitaria, si richiama la disposizione dell'art. 473 bis.13 ("salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni"), che andrà verificata sempre caso per caso;
- per quanto concerne i parenti entro il quarto grado, la norma li richiede solo se si chiede l'allontanamento del minore (art. 473 bis.13). Sul punto, bisogna istruire i servizi sociali e la polizia giudiziaria di indicare se sono a conoscenza di familiari con rapporti significativi. Qualora non vengano individuati espressamente, se comunque si intende chiedere l'allontanamento del minore, si indicherà specificamente che tale dato è mancante (ad esempio: parenti "allo stato non noti" o "non segnalati a questa Procura dai servizi competenti, né propostisi spontaneamente come risorse con richiesta al servizio o alla Procura"): in buona sostanza, se nessun parente si è proposto di prendersi cura del minore e/o di aiutare il genitore a risolvere le proprie fragilità, si può escludere la ricorrenza di rapporti significativi.

#### **Differenze tra ricorso del PM e ricorso della parte privata.**

È opportuno rimarcare che la disposizione dell'art. 473 bis.13 (ricorso del PM) si differenzia nettamente dall'art. 473 bis.12 (che disciplina il ricorso della parte privata):

1. le lett. a) e b) sono praticamente sovrapponibili (*indicazione dell'ufficio giudiziario, e dei dati identificativi completi delle parti*);
2. la lett. c) corrisponde alla lett. d) del 473 bis.12 (*la determinazione dell'oggetto della domanda, ossia il *petitum**);
3. la lett. d) richiama la lett. e) del 473 bis.12 (la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni, anche istruttorie, ovvero la *causa petendi*);
4. manca nel 473 bis.13 una disposizione analoga a quella prevista dalla lett. f) dell'art. 473 bis.12 (l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali

l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione).

Emerge in maniera evidente che il Pubblico Ministero NON è in alcun modo assimilato o assimilabile all'ATTORE, in quanto agisce nell'esclusivo interesse del minore, e non è portatore di un interesse proprio (analogamente al parente, al tutore, al curatore e al curatore speciale citati nell'ultimo comma dell'art. 473 bis.13). Diversamente, il legislatore non avrebbe sentito l'esigenza di dedicare un autonomo articolato al ricorso del PM.

Posta la diversità di disciplina, va sondato il tema delle eventuali sanzioni processuali in ordine a ricorso del PM carente o incompleto. Non vi sono nella nuova disciplina normativa disposizioni specifiche sul punto, ma solo un generico rinvio alle regole generali del c.p.c.: infatti, "per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro II" (art. 473 bis c. 2). Vengono, quindi, in rilievo gli artt. 163 e 164 c.p.c. (posti nel titolo I del libro II) che disciplinano contenuto e casi di nullità dell'atto di citazione nel processo di cognizione, sancendone la nullità solo qualora siano omessi o risultino assolutamente incerti i requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163, ossia:

- 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- 2) nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio o dimora dell'attore e del convenuto e delle persone che li rappresentano o li assistono.

In tal caso, se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio (con effetto sanante dei vizi), mentre solo in caso di mancata rinnovazione il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.

Tornando al tema in esame, e premesso che le cause di nullità devono essere testuali (art. 156 c.p.c.: *la nullità non può essere pronunciata se la legge non la commina espressamente*), appare evidente, a questo punto, che tale disposizione non è applicabile al ricorso del Pubblico Ministero, che non è equiparabile alle parti private, e la cui azione ha ad oggetto diritti indisponibili e, in particolare, situazioni di pregiudizio che riguardano il minore (ciò che determina l'attribuzione di ampi poteri officiosi in capo al giudice). In ordine poi al punto 2 che precede, si richiama la Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 149/22, in G.U. del 19.10.2022, suppl. straord. n. 5 (pag. 58), che esclude espressamente *il regime delle preclusioni previste per le parti private*.

Quindi, la mancanza di qualche elemento del ricorso del PM (ad esempio: dati anagrafici completi, codice fiscale), in quanto non immediatamente reperibile, non genera nullità o inammissibilità del ricorso, imponendosi eventualmente

l'integrazione in corso di causa. Anche perché, come già osservato sopra, potrebbe esservi una situazione di emergenza/urgenza, che richiede l'assunzione di provvedimenti provvisori a tutela del minore, che non possono essere procrastinati per la mancanza di alcuni dati anagrafici (non incidenti sulla corretta identificazione del minore). Altre volte, si ribadisce, è particolarmente difficoltoso reperire tempestivamente i dati identificativi completi delle persone straniere non regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, in quanto non presenti nelle banche dati e spesso sprovvisti di documenti di identità, oltre che del codice fiscale.

La lettura della norma, con specifico riferimento all'ipotesi di già effettuato collocamento del minore in una struttura comunitaria, non può che porsi in stretta relazione con il disposto dell'art. 403 c.c. nella sua nuova formulazione nella parte in cui, appunto, prevede la possibilità del pubblico ministero di proporre con il ricorso con il quale chiede la convalida del provvedimento adottato dalla pubblica autorità anche istanze "ai sensi degli articoli 330 e seguenti". Si ritiene pertanto opportuno richiamare sul punto le indicazioni già fornite dallo scrivente nelle *Direttive esplicative sull'art. 403 c.c., con criteri interpretativi utili per una corretta applicazione del dettato normativo*, emanate il 9.06.2022.

Contestualmente al ricorso, salvo esigenze specifiche, il pubblico ministero potrà anche richiedere l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari. L'adozione di tali provvedimenti, infatti, va sollecitata, giusta quanto disposto dall'art. 473 bis.69, allorquando dalla condotta del coniuge o di altro convivente in danno dell'integrità fisica o morale o della libertà dell'altro coniuge o convivente possa comunque scaturire un pregiudizio per il minore. Gravità della condotta dell'adulto convivente e conseguente eventuale pregiudizio per l'infradiciottenne sembrano, quindi, presupposti indispensabili per la richiesta di adozione da parte del pubblico ministero di un ordine di protezione al Tribunale in sede.

Qualora il pubblico ministero intenda richiedere la misura di protezione, dovrà porre estrema attenzione a che il ricorso di cui all'articolo 473 bis.13, come innanzi delineato, indichi anche "gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze", e curi che allo stesso sia "... allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazione di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità" (v. art. 473 bis.41, comma secondo).

Sarà cura del personale della segreteria civile, per i successivi adempimenti della cancelleria del Tribunale, annotare a chiare lettere sulla copertina la richiesta di adozione di un ordine di protezione.

Quanto innanzi evidenziato, impone, ancora una volta, l'esigenza di rimarcare, a fronte di una segnalazione in danno di un minore destinatario di *gravi* maltrattamenti intrafamiliari, l'importanza del preliminare e tempestivo rapporto da instaurare, con le forze di polizia, i servizi sociali, la procura ordinaria competente e di acquisire, al contempo, anche certificati di carichi pendenti e penali del genitore o convivente presunto maltrattante.

### **Proposizione del ricorso con richiamo alle norme in tema di affidamento familiare**

Le disposizioni in tema di affidamento familiare, contenute nella L. n. 184/83, non rientrano nel perimetro applicativo delineato dal Titolo IV bis c.p.c., il che significa che ben possono trovare applicazione in tutte le fattispecie in cui le criticità dell'ambiente familiare sulle quali non hanno spiegato effetto i primi interventi di assistenza posti in essere dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge, non siano così gravi da indurre il pubblico ministero a richiedere la sospensione/decadenza della responsabilità genitoriale. Si tratta, in buona sostanza, dei tanti casi in cui ben può essere ipotizzata la realizzazione di un articolato progetto che preveda l'affidamento del minore al servizio sociale dell'ente locale per un'azione di sostegno coordinata con altri servizi, quali quelli sociosanitari. In tali situazioni la collaborazione tra servizi, secondo le indicazioni del Tribunale per i minorenni, ben potrà concretizzarsi in una presa in carico del minore e del suo nucleo familiare che consenta di risolvere, attraverso un monitoraggio costante e interventi di sostegno adeguati, le problematicità del nucleo familiare e il disagio espresso dal minore. Quest'ultimo ben potrà restare, adeguatamente supportato, nel proprio ambiente d'origine o, in subordine e gradatamente, essere affidato ad altri familiari o comunque famiglie idonee a riceverlo e a prendersene cura temporaneamente.

Ferma restando la libera valutazione del singolo magistrato, sarà dunque possibile adire il Tribunale in sede, ricorrendo alle norme sull'affidamento familiare ai sensi degli artt. 333 c.c. e 5 bis L. n. 184/1983, nelle situazioni in cui il disagio del minore derivi soprattutto da carenze culturali dei genitori, quali ipotesi non gravi di incuria/discuria e anche alcuni casi minori di ipercuria (n.b.: la *discuria* si manifesta quando i genitori, pur provvedendo alle cure del proprio figlio, lo fanno in modo inadeguato, non rispettando le sue esigenze evolutive e fornendo cure che non corrispondono, per tempi, modi e qualità, a quelle che, la particolare fase di crescita, richiederebbe; l'*ipercuria* - non tale da sostanzarsi in un quadro clinico - consiste nel

prestare cure eccessive al bambino sia nei modi che nella quantità; ovvero consegua a carenze educative, quali, ad esempio, la sottovalutazione della formazione scolastica o di alcune condotte tenute dal minore nel gruppo dei pari o, ancora, da dinamiche interpersonali alterate all'interno del nucleo familiare). Neppure andrebbe esclusa quella conflittualità della coppia genitoriale che, non sfociando in violenza fisica tra i partner, non sia traslabile sul minore come "violenza assistita" e che con buona probabilità potrà essere gestita attraverso qualificati interventi di supporto psicologico e/o di mediazione.

A tale conclusione può ragionevolmente pervenirsi anche in base alla considerazione che il Legislatore ha inteso predisporre una procedura di "supporto" specifica, proprio nelle situazioni che possono rientrare nel perimetro di cui all'art. 333 c.c., esplicitamente richiamato nel primo comma dell'articolo 5 bis L. n. 184/83. Non è certamente casuale, infatti, l'introduzione della predetta norma proprio nell'ottica di completamento e razionalizzazione di procedure a protezione del minore modulabili, in relazione alla gravità della condotta posta in essere da uno o da entrambi i genitori e dell'entità del pregiudizio che da questa può conseguire.

### **Le richieste del PM**

Nel merito, le richieste del PM, a fronte della situazione di pregiudizio rilevata (ad esempio abuso sessuale, maltrattamenti, gravi ipotesi di incuria, ecc.), attribuibile ad uno o entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, e idonea a pregiudicare il sano sviluppo psicofisico del minore, saranno precisate in modo specifico, richiamando la normativa di riferimento (art. 330 o art. 333 c.c.), ad esempio:

- decadenza/sospensione responsabilità genitoriale;
- limitazione responsabilità genitoriale, con affido del minore a terzi;
- allontanamento del minore dall'abitazione familiare e collocamento in affidamento familiare;
- allontanamento del genitore.

Nelle ipotesi di fatti di violenza domestica, sarà richiamata, già nell'intestazione del ricorso, anche la relativa norma di riferimento (art. 473 bis.40), mentre se viene richiesto anche un ordine di protezione si procederà ad indicare la disposizione dell'art. 473 bis.69.

La riforma in esame interviene ancora una volta sulla disposizione dell'art. 38 disp. att. cod. civ., la cui prima parte del testo novellato è la seguente:

*Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice*

civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore.

Si impone, dunque, una verifica tramite segreteria, circa l'eventuale pendenza davanti al Tribunale ordinario, prima di inoltrare ricorso al Tribunale per i minorenni. Fanno eccezione, chiaramente, i casi in cui è stato emesso un provvedimento ex art. 403 c.c. (che va sempre convalidato dal TM), ovvero altri casi in cui appare improcrastinabile assumere un provvedimento urgente a tutela del minore: in tali evenienze si procederà comunque con ricorso urgente al TM.

### **Ricorsi urgenti**

Ove si ritenga sussistente un pregiudizio imminente e irreparabile, andrà rappresentato nel ricorso al TM che vi è richiesta di emissione di provvedimento provvisorio urgente *inaudita altera parte* (art. 473 bis.15).

In tali casi andrà, quindi, evidenziato non solo il *fumus* del pregiudizio ma anche il *periculum in mora* che giustifica la richiesta di provvedimento urgente.

Nei casi di ritenuta urgenza, ossia quei casi che richiedono, a parere del PM, l'adozione urgente di un provvedimento da parte del TM, il magistrato che propone il ricorso segnalerà opportunamente tale esigenza con l'apposizione della dicitura URGENTE in evidenza sul frontespizio del ricorso, oltre ad indicare la norma di riferimento nell'intestazione.

Al fine di fare un corretto uso della prospettazione dell'urgenza, si ricorrerà a tale indicazione solo nei casi in cui si ritiene necessaria l'adozione *ad horas* di un provvedimento del TM, e dunque, esemplificativamente:

- procedimenti nei quali è stato adottato un allontanamento ex art. 403 cod. civ., di cui si chiede la convalida;
- procedimenti per i quali si chiede un provvedimento di allontanamento urgente del minore (da solo o insieme ad un genitore) dal contesto familiare;
- procedimenti per i quali si chiede l'adozione di un provvedimento diverso dall'allontanamento ma parimenti ritenuto urgente (ad esempio: divieto di espatrio del minore, allontanamento dall'abitazione familiare del genitore o altro convivente violento/maltrattante, ecc.)

### **Violenze domestiche o di genere**

L'art. 473 bis.40 disciplina i procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, e i successivi articoli 473 bis.41 e 473 bis.42 disciplinano la forma della domanda e il relativo procedimento.

In questo ambito l'azione del Pubblico Ministero minorile intercetta spesso, ed in maniera consistente, il tema della violenza e degli abusi intrafamiliari, ed interviene in tali vicende solo nella prospettiva di tutela di eventuali minorenni presenti nel nucleo familiare e vittime di abusi, maltrattamenti e/o violenza assistita.

Per "violenza assistita" da minori in ambito familiare si intende, come è noto, il fatto che un minorenne "faccia esperienza" di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento (ad esempio: la madre) o su altre figure affettivamente significative (adulte e minorenni che siano). Il bambino può fare esperienza di tali atti direttamente, quando questi avvengono nel suo campo percettivo, oppure indirettamente quando il minore ne è a conoscenza e/o ne percepisce gli effetti (si ha pertanto violenza assistita non solo quando il minore vede e vive direttamente le percosse, gli insulti, le minacce e le sofferenze cui il genitore è esposto, ma anche se queste violenze, pur non avvenendo direttamente innanzi ai suoi occhi, sono da lui conosciute attraverso la percezione dei suoi effetti).

Le ripercussioni sui minori degli abusi e maltrattamenti o della violenza assistita si pongono sicuramente quale "pregiudizio" ex artt. 330, 333 cod. civ., traducendosi in violazione dei suoi bisogni affettivi ed educativi enucleati dall'art. 147 cod. civ., ma possono, talvolta, anche essere indicativi di un eventuale stato di abbandono ex art. 8 L. n. 184/83.

In tale contesto, il PM può proporre ricorso al Tribunale per i minorenni, chiedendo provvedimenti sospensivi/limitativi della responsabilità genitoriale ed eventualmente anche l'allontanamento urgente dall'abitazione familiare del genitore/convivente violento, ovvero del minore unitamente al genitore maltrattato (ove ciò risponda meglio alle loro esigenze di tutela), o infine l'allontanamento del solo minorenne.

Con l'entrata in vigore del D. L.vo n. 149/22 tale aspetto viene fortemente accentuato, prevendendosi espressamente (titolo IV-bis, capo III, sezione I, artt. 473-bis.40 e seguenti del codice civile) una specifica disciplina dei procedimenti relativi a violenza domestica.

Ora, in presenza di indici di violenza domestica (il cui accertamento va compiuto anche in via incidentale nell'ambito del procedimento civile minorile) la condotta del genitore violento/maltrattante costituisce condotta pregiudizievole in danno del minore, salva prova contraria.

In relazione a questi procedimenti, è particolarmente importante il coordinamento tra le diverse Autorità giudiziarie (a cominciare dalle Procure ordinarie) e ciò al fine di poter tramettere al giudice minorile gli atti riguardanti le dedotte violenze.

### **Ordini di protezione**

L'art. 473 bis.69 disciplina gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

L'ultimo comma prevede che quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal Tribunale per i minorenni.

Il ricorso può essere proposto sia in pendenza di procedimento di merito che in via autonoma e il relativo provvedimento è adottato dal Tribunale in camera di consiglio in composizione monocratica.

Contenuto del ricorso:

- dati anagrafici delle parti;
- fatto (descrizione dei comportamenti, con indicazione delle circostanze e delle date in cui si sono verificati; eventuali soggetti in grado di riferire circostanze utili; indicazione degli eventuali interventi delle forze dell'ordine; certificati medici; denunce, fotografie);
- specifica descrizione della situazione attuale e della necessità di provvedere inaudita altera parte;
- richieste (allontanamento dalla casa familiare con eventuale prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, o al domicilio di altri prossimi congiunti, o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia);
- eventuale richiesta di intervento dei servizi sociali del territorio e delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;
- indicazione di durata dell'ordine di protezione che si richiede (non superiore ad un anno con possibilità di essere prorogata).

### **Proposizione del ricorso con richiamo alle norme di cui agli articoli 25, 25 bis e seguenti del R.D.L. n. 1404/34 e succ. mod.**

Com'è noto, l'articolo 25 del R.D.L. n. 1404/34 e succ. mod. indica le "misure applicabili ai minori irregolari per condotta e carattere", delineando così anche una competenza rieducativa di natura amministrativa dell'ufficio giudiziario minorile.

Vero è che dal finire degli anni '70, e per lungo tempo, tale competenza è stata considerata quasi "un ramo secco" dell'ordinamento, perché superata da una concezione di "gestione sociale" della devianza, derivante dalla convinzione che la

gran parte delle condotte irregolari giovanili fossero da ritenersi conseguenza di carenze genitoriali o, comunque, fossero prodotto esclusivo dell'ambiente familiare. Nell'ultimo decennio, tuttavia, da parte di numerosi uffici giudiziari minorili si è ricominciato a fare, con sempre maggiore frequenza, ricorso alle misure applicabili in ambito rieducativo; misure che, dopo la chiusura delle case di rieducazione e degli istituti medico psicopedagogici avvenuta nel 1978, devono individuarsi:

- nell'affidamento ai servizi sociali;
- nel collocamento in strutture comunitarie rientranti nella competenza degli enti locali e spesso gestite dal privato sociale.

Tali misure possono altresì essere richieste anche allorquando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del codice civile. È evidente che, in tal caso, il pubblico ministero deciderà se formulare ricorso ai sensi degli artt. 333 c.c. - 5 bis L. n. 184/1983 o ai sensi dell'articolo 25 R.D.L. n. 1404/34.

Tale valutazione sarà ovviamente condizionata dal contenuto delle notizie pervenutegli dal territorio in ordine alla irregolarità della condotta o del carattere nonché dall'esito degli accurati approfondimenti che, ancora una volta, si raccomanda di effettuare tramite i servizi dell'ente locale, i servizi sociosanitari, le forze di polizia, i medici di base, i docenti della scuola frequentata dal minore ecc...

Possono quindi essere trattate, seguendo una delle due vie innanzi indicate, problematiche quali: disturbi alimentari di varia origine, abuso di sostanze alcoliche, uso di sostanze stupefacenti, ludopatie, fughe da casa, evasione dell'obbligo scolastico, insofferenza alle regole imposte in ambito familiare o scolastico, aggressività nei confronti dei pari o delle figure familiari.

Il *discrimen* tra il ricorso ai sensi degli artt. 333 c.c. - 5 bis L. 184/1983 e quello ex art. 25 R.D.L. n. 140/34 va individuato nella genesi della *irregolarità della condotta o del carattere*. È evidente che se questa è riportabile a carenze accuditive ed educative di gravità non tali da indurre a sollecitare la decadenza dalla responsabilità genitoriale e ragionevolmente gestibili con un adeguato supporto dei servizi, il pubblico ministero ben potrà optare per un ricorso ai sensi delle norme sull'affidamento familiare. Per contro, se l'*irregolarità della condotta o del carattere* è riportabile esclusivamente a scelte di vita del minore effettuate, autonomamente, o anche sotto l'influenza del gruppo dei pari, senza che alcun addebito possa essere mosso ai suoi genitori e senza che sia ravvisabile alcuna inadeguatezza dell'ambiente familiare, sarà certamente più opportuno optare per la proposizione di un ricorso ai sensi dell'articolo 25 R.D.L. 404/34. Del pari, tale opzione sarà consigliabile, con le dovute cautele, in quei casi in cui il mancato rispetto delle regole del vivere sociale, sia in ambito scolastico che familiare, possa essere ascrivibile a situazioni

patologiche del minore sempre che, anche in tal caso, alcun rimprovero possa muoversi ai genitori in ordine alla loro sottovalutazione.

Si ricorrerà, invece, ai sensi dell'articolo 25 bis del medesimo R.D.L. ogni qualvolta la Procura della Repubblica per i minorenni avrà notizia di infradiciottenni che esercitano la prostituzione o siano vittime di reati a carattere sessuale.

I casi, quindi, in cui si può fare ricorso a esse sono molteplici:

A) minori irregolari per condotta o per carattere (art. 25). La dizione è molto ampia e non è suscettibile di tipizzazioni. Certamente, comunque, in tale categoria possono farsi rientrare i minori che commettano azioni o mantengano uno stile di vita che fanno presumere il loro possibile coinvolgimento in ambienti delinquenziali, quelli che rifiutano la scuola pur essendo in età dell'obbligo, nonché quelli in forte conflitto con i genitori che non riescono a esercitare su di loro adeguato controllo educativo; in generale, vi rientrano tutte quelle situazioni in cui il comportamento del minore lo esponga a situazioni pregiudizievoli per la sua salute psicofisica (prostituzione, alcolismo, tossicodipendenza, fughe da casa, ecc.);

B) minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale (art. 25 bis). Per i minori vittime, ovviamente, la misura amministrativa andrà chiesta nei casi in cui i genitori, pur non meritevoli di ricorso, non appaiano comunque idonei a seguire il figlio nel difficile percorso di recupero psicologico;

C) minori sottoposti a procedimento penale (art. 26): possono essere applicate quando per il minore sottoposto a procedimento penale non si ritenga o non si possa chiedere misura cautelare (anche se non imputabile per difetto di età) o quando vi sia stato proscioglimento per incapacità di intendere e di volere senza che sia stata applicata misura di sicurezza;

D) minore nei cui confronti il Tribunale abbia pronunciato sentenza di condanna con pena sospesa o di concessione del perdono giudiziale (art. 26 comma 2);

E) minore il cui genitore serbi condotta pregiudizievole (art. 26 comma 3): a questa norma può farsi ricorso nei casi in cui, considerata l'età del minore e l'assenza di fratelli più piccoli, il ricorso civile ex artt. 330, 333 c.c. non sembra utile perché rischierebbe di caducarsi per il raggiungimento della maggiore età del ragazzo.

In tema di presupposti applicativi non si può omettere un breve accenno al requisito della minore età: il R.D.L. n. 1404/1934 non indica un limite di età al di sotto del quale le misure amministrative non possano essere applicate, ma stabilisce, all'art. 29, che la cessazione delle stesse è in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di età. Va evidenziato, comunque, che ha senso proporre ricorso per procedimento amministrativo (anche ai sensi dell'art. 26 c. 3 citato) nei confronti di minori che abbiano almeno l'età adolescenziale (dai 14 anni), preferendosi, negli altri casi, procedere ai sensi degli articoli 330, 333 del codice civile.

### **Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento (art. 473 bis.38)**

La norma prevede che per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica. Se non pende un procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell'art. 473 bis.11, primo comma (Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento).

Si raccomanda, quindi, nei casi sopraindicati, un'attenta valutazione preliminare e il controllo circa l'autorità che ha emesso i relativi provvedimenti.

In caso di segnalazione presso quest'Ufficio, qualora i provvedimenti sull'affidamento del minore siano stati adottati dal giudice ordinario, sia che il procedimento sia ancora pendente sia che risulti già definito, gli atti dovranno essere trasmessi per competenza alla Procura presso il Tribunale ordinario. In questi casi appare, inoltre, opportuno trasmettere copia degli atti anche al giudice tutelare per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza a norma dell'art. 337 c.c. (vigilanza del giudice tutelare).

### **Rapporti tra pubblico ministero e pubblica autorità (servizi e polizia giudiziaria)**

Dei poteri del pubblico ministero si è già detto. Qui non può che evidenziarsi che il disposto dell'art. 473 bis.3 altro non ha fatto che disciplinare normativamente ciò che ormai da anni avveniva in tutte le procure della Repubblica sia pure con forme e modalità non sempre omogenee. È evidente che la disposizione innanzi riportata rende ancora più imperativo il mantenimento di un saldo e costante rapporto, oltre che tra pubblici ministeri appartenenti ad uffici giudiziari diversi, anche tra pubblico ministero e pubblica autorità (considerando tale non solo il personale appartenente alle forze di polizia, ma anche quello dei servizi socioassistenziali e sociosanitari). Un rapporto continuativo basato sulla reciproca collaborazione, fermo restando il rispetto dei ruoli e delle rispettive competenze, va instaurato anche con altre istituzioni e, in particolare, la Scuola.

Si è fermamente convinti che all'esito di corretto scambio di informazioni e da accurati accertamenti, un pubblico ministero dinamicamente inserito nel territorio e proteso, in quanto parte pubblica, alla tutela del preminente interesse del minore, non

mancherà di proporre al Tribunale in sede il ricorso più opportuno in relazione al fine perseguito.

#### **a) Polizia giudiziaria**

La polizia giudiziaria è invitata, a fronte di notizie di reato relative a maltrattamenti contro familiari e conviventi che possano direttamente o indirettamente coinvolgere minorenni, con particolare riferimento a violenza fisica, sessuale, psicologica, assistita nonché alle violazioni degli obblighi di assistenza familiare, a trasmettere immediatamente le relative informative a questa Procura della Repubblica, corredate dalle copie di eventuali verbali di precedenti interventi presso il medesimo nucleo familiare dovuti a situazioni di accertata conflittualità unitamente a ogni notizia utile a definire la personalità e la condotta delle persone maggiorenni conviventi. Poiché tali atti potrebbero essere utilizzati quali allegazioni ai ricorsi del pubblico ministero minorile, anche nelle situazioni in cui intenda sollecitare ordini di protezione contro abusi familiari, sarà onere del magistrato requirente minorile raccordarsi tempestivamente con il collega della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario competente per l'indagine nei confronti delle persone adulte, al fine di valutare se e quando gli atti ricevuti dalla polizia giudiziaria potranno ritenersi ostensibili.

L'essenziale raccordo tra uffici giudiziari e le conseguenti scelte del pubblico ministero minorile dovranno sempre tenere presente l'esigenza di coniugare le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, che potrebbero essere caratterizzate dal compimento di necessari "atti a sorpresa", con la non meno fondamentale esigenza di tutelare tempestivamente il benessere psicofisico del minore vittima di gravi maltrattamenti.

La polizia giudiziaria trasmetterà, inoltre, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ogni segnalazione relativa a condotte del minore che, a prescindere dalla commissione di un fatto reato, possano essere indicative della sua propensione a commettere atti devianti (abuso di sostanze alcoliche, uso di sostanze stupefacenti, condotta aggressiva tenuta in ambito familiare o nel gruppo dei pari - anche qualora non sia stata sporta querela - impropria o eccessiva utilizzazione delle nuove tecnologie).

Si raccomanda, in particolare, di segnalare, sempre e comunque, i minorenni che, sulla base dei controlli effettuati sulla pubblica via, si accompagnano a soggetti pregiudicati per gravi reati o inseriti in organizzazioni criminali.

Si richiama, altresì, l'attenzione, soprattutto delle forze dell'ordine, sulla necessità di dare immediata notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i

minorenni in ogni caso di accertamento di attività prostitutiva da parte di un infradiciottenne.

La polizia giudiziaria dovrà, altresì, in ogni caso, indicare, nella prima informativa, le generalità complete dei genitori e del minore corredate dai relativi codici fiscali nonché la residenza o il domicilio o la dimora, specificando anche quelli del tutore, del curatore speciale, se già nominati e dell'eventuale affidatario del minore. Provvederà, altresì, a indicare, ove possibile, le generalità complete nonché il codice fiscale del rappresentante della comunità nella quale quest'ultimo sia stato eventualmente collocato.

Al fine di consentire un compiuto ricorso da parte del pubblico ministero, allorquando dovrà essere richiesto l'allontanamento del minore, indicheranno anche generalità e residenza dei parenti entro il quarto grado che abbiano con lo stesso rapporti significativi.

Le sezioni di polizia giudiziaria di questa Procura per i minorenni, tra le incombenze giornaliere, avranno anche quella primaria di acquisire, da qualunque fonte, notizie in ordine a condotte illecite poste in essere da minorenni, a prescindere dalla loro perseguibilità penale. Per realizzare tale obiettivo, si relazioneranno tempestivamente con le forze di polizia dell'area di competenza di questo distretto giudiziario. Proseguiranno, quindi, seguendo le indicazioni del magistrato assegnatario, nell'attività di istruzione dei fascicoli che sarà delegata.

#### **b) Servizi sociali**

**L'art. 473 bis.27** disciplina l'intervento dei servizi sociali o sanitari. La norma prevede che:

- l'intervento dei servizi nel processo è disposto dal giudice;
- il giudice deve indicare in modo specifico il perimetro delle attività demandate ai servizi ed il termine entro cui devono depositare la relazione;
- nelle relazioni vanno tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi, le eventuali valutazioni formulate dagli operatori, che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione;
- le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni.

Il legislatore ha dettato, dunque, una specifica disciplina circa l'intervento dei servizi sociali e sanitari, che deve avvenire a seguito di provvedimento del giudice e nel contraddittorio pieno.

Quello che il pubblico ministero può chiedere ai servizi sociali e sanitari è di acquisire e riferire informazioni circa l'eventuale sussistenza di situazioni di

pregiudizio, informazioni che devono oggi essere fornite in tempi rapidi, incompatibili con le tempistiche delle classiche indagini psicosociali come avvenuto finora (con risposte che giungevano anche a distanza di mesi. Tale esigenza appare ancor più pregnante nei casi di sospetta violenza domestica.

Pertanto, ricevuta la segnalazione il PM, nei casi di dubbio e al solo fine di orientare la propria azione, può dunque disporre approfondimenti richiedendo ulteriori “informazioni” ai servizi sociali o sanitari (oltre che acquisire atti dal PM ordinario che procede in sede penale, acquisire le risultanze dello SDI, convocare persone informate, ovvero delegarne l’ascolto alla polizia giudiziaria).

Con riferimento specifico agli accertamenti tramite servizio sociale, verranno normalmente indirizzati al servizio sociale territoriale, individuato in base al criterio di residenza dei minori e genitori, con richiesta di:

- 1) riferire se il nucleo familiare sia già noto o in carico al servizio stesso (o ad altri servizi), ovvero sconosciuto;
- 2) riferire le condizioni di vita del minore e del nucleo familiare (anche a seguito di informazioni acquisite da altri servizi sociali, assistenziali o sanitari, o da agenzie educative), con espressa evidenziazione di sospetto pregiudizio derivante da condotte genitoriali, ovvero di situazione di disagio/malessere del minore derivante da altre cause;
- 3) riferire se appaia necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, anche di natura specialistica;
- 4) riferire se si reputi necessaria l’attuazione di interventi a tutela dei minori e se tali interventi siano stati proposti ai genitori, specificando, in particolare, se i genitori si siano mostrati collaborativi con le proposte d’intervento oppure se siano necessari interventi prescrittivi da parte del Tribunale per i minorenni per attuarle;
- 5) indicare le generalità complete dei genitori e del minore, corredate dai relativi codici fiscali, residenza o domicilio;
- 6) indicare i dati del tutore o del curatore speciale, se già nominati, e dell’eventuale affidatario del minore;
- 7) indicare i dati completi (comprensivi del codice fiscale) del legale rappresentante della comunità nella quale il minore sia stato eventualmente collocato;
- 8) nei casi in cui si richiede l’allontanamento del minore dai genitori, indicare generalità e residenza dei parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore;
- 9) indicare se sussista o meno pendenza, allo stato, di un giudizio tra i genitori avanti il Tribunale ordinario, allegando possibilmente, in caso affermativo,

documentazione attinente alla pendenza di tali cause, ovvero i provvedimenti relativi a pregressi procedimenti esauriti;

10) riferire ogni altra informazione utile.

Alla luce della nuova disciplina processuale, qualora il PM – all’esito della raccolta di informazioni tramite il servizio sociale - non ritenga di proporre ricorso al TM e si determini per l’archiviazione della procedura, potrà darne comunicazione al servizio sociale segnalante: in tal caso potrà anche fornire eventuale indicazione di un indirizzo operativo da parte degli operatori sociali circa le attività di sostegno educativo da attivare a favore del minore, ma solo dopo aver acquisito il consenso espresso dei genitori.

Si ribadisce, inoltre, l’esigenza di garantire la riservatezza degli atti inseriti nei procedimenti civili, per cui si reputa opportuno che gli stessi non vengano trasmessi ai servizi sociosanitari, soprattutto quando si tratta di copie di comunicazioni di notizie di reato, e dunque potenzialmente atti relativi a procedimenti penali pendenti presso diversa Autorità Giudiziaria. Tali atti non andranno, pertanto, allegati, limitandosi ad indicare, nell’oggetto della richiesta, un sunto dei fatti (anche molto sintetico, ad esempio: maltrattamenti familiari, violenza assistita, irregolarità della condotta del minorenne, uso di stupefacenti da parte del minore e/o dei genitori, evasione scolastica, ecc.) Solo ove ritenuto assolutamente necessario, si potranno allegare singoli specifici atti (ad esempio relazione NPI, segnalazione scolastica, ecc.), ovvero provvedere in tal senso a specifica richiesta del servizio sociale. In tal caso, si avrà cura di indicare che “gli atti allegati sono coperti dal segreto d’ufficio (in caso di contestuale indagine penale, anche da segreto investigativo), e sono trasmessi al solo fine di consentire lo svolgimento dell’incarico”. La segreteria civile si atterrà alla seguente direttiva nei casi di generica allegazione degli atti alla richiesta di indagine sociale senza ulteriori specificazioni.

Si rammenta che, in assenza di espresse previsioni normative, non è consentito alcun atto di indagine in ambito civile che comporti spese per l’erario (particolarmente nomina di consulenti o ausiliari).

Si eviterà, infine, di procedere ad accertamenti tramite servizi sociali, optandosi per un ricorso diretto al TM, nelle situazioni in cui emerga un quadro di pregiudizio del minore già ben delineato (ad esempio, segnalazione dei servizi sociosanitari che già conoscono o hanno in carico il minore e/o il nucleo familiare, e sollecitano un intervento specifico; comunicazioni di notizie di reato che danno conto di una situazione di gravi maltrattamenti ai danni del minore e/o di uno dei genitori, accompagnate da denunce dettagliate; fatti di violenza domestica, o

situazioni simili).

I servizi sociali dovranno, altresì, in ogni caso, indicare, nella prima relazione le generalità complete dei genitori e del minore corredate dai relativi codici fiscali nonché la residenza o il domicilio o la dimora, specificando anche quelli del tutore, del curatore speciale, se già nominati e dell'eventuale affidatario del minore. Provvederanno altresì ad indicare, ove possibile, le generalità complete nonché il codice fiscale del rappresentante della comunità nella quale quest'ultimo sia stato eventualmente collocato.

Al fine di consentire un compiuto ricorso da parte del pubblico ministero, allorquando dovrà essere richiesto l'allontanamento del minore, indicheranno anche generalità e residenza dei parenti entro il quarto grado che abbiano con lo stesso rapporti significativi.

Avranno, altresì, cura di indicare sempre nella relazione se sussista o meno la pendenza, allo stato, di un giudizio di separazione tra i genitori o di cessazione degli effetti civili del matrimonio/cessazione di convivenza allegando possibilmente, nel l'affermativa, documentazione attinente alla pendenza di tali cause.

Le relazioni sociali inviate autonomamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o dalla stessa richieste, saranno redatte secondo il criterio base indicato dal Legislatore, al fine di consentire, nell'ambito del procedimento di cui al Titolo IV bis, un'oggettiva e piena conoscenza alle parti della situazione del minore e del suo nucleo familiare. Si richiede, pertanto, mutuando anche nella fase antecedente al ricorso del pubblico ministero le indicazioni di cui al comma secondo dell'articolo 473 bis.27 c.p.c., di tenere sempre ben distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e le eventuali valutazioni dell'estensore che "... ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione."

### **c) La segreteria civile**

Non appena perverranno relazioni da parte dei servizi socioassistenziali e sociosanitari, informazioni di polizia, segnalazioni relative alla situazione di minorenni, il personale della segreteria civile procederà secondo le usuali modalità alla predisposizione di un fascicolo che rimetterà per la determinazione dell'oggetto al pubblico ministero competente in base ai criteri del progetto organizzativo. In caso di dati incompleti circa le generalità dei genitori e del minore, non corredate dai relativi codici fiscali, residenza o domicilio o dimora, nonché quelli del tutore, del curatore speciale, se già nominati e dell'eventuale affidatario del minore, nonché

delle generalità e del codice fiscale del rappresentante della comunità nella quale il minore sia stato eventualmente collocato, il personale della segreteria civile provvederà all'integrazione anche tramite consultazione del portale ANPR – anagrafe nazionale della popolazione residente. Verificherà anche l'eventuale pendenza davanti al Tribunale ordinario dei procedimenti di cui all'art. 38 disp. att. c.c.

Il pubblico ministero restituirà nel minor tempo possibile il fascicolo alla segreteria civile corredato dalle eventuali richieste di accertamenti da effettuarsi tramite servizi sociali e forze di polizia.

All'esito degli accertamenti da porre a fondamento del ricorso, il fascicolo sarà riconsegnato al pubblico ministero che, in base al suo oggetto, alla gravità del fatto e alle finalità perseguite, predisporrà ricorso al Tribunale per i minorenni, sollecitando la sospensione/decadenza della responsabilità genitoriale sui figli ex artt. 330 c.c.-473 bis.40 c.p.c., oppure ricorrerà ai sensi degli artt. 333 c.c. e 5 bis L. 184/1983 o, ancora, adirà il Tribunale per i minorenni ex art. 25 o 25 bis R.D.L. 1404/34 così come prima specificato.

Il personale della segreteria civile avrà cura di accertarsi che sulla copertina dei singoli fascicoli, al momento dell'invio al Tribunale per i minorenni, compaia distintamente l'oggetto del ricorso, come riportato nel ricorso stesso e che siano indicizzate le allegazioni. Per i successivi adempimenti della cancelleria del Tribunale, annoterà a chiare lettere sulla copertina la richiesta di adozione di un ordine di protezione. Adotterà, altresì, gli opportuni accorgimenti perché siano differenziabili, anche visivamente, le plurime tipologie degli atti introduttivi e risultino le necessarie annotazioni nel SIGMA Civile; curerà, altresì, che siano inserite specifiche voci nel sistema che consentano, nei limiti delle possibilità tecniche, la rilevazione statistica della tipologia dei ricorsi nei termini innanzi indicati, con specificazione del numero di richieste di collocamento in comunità (con o senza genitore) e di richieste di ordini di protezione contro abusi familiari. Sempre per quanto riguarda la tipologia dei ricorsi, se tecnicamente possibile, quelli relativi a:

- maltrattamenti in famiglia, abusi fisici, sessuali, psicologici;
- incapacità educativa dei genitori (comprensiva di evasione obbligo scolastico, incuria lieve, discuria, ipercuria non patologica);
- irregolarità della condotta del minore (disturbi alimentari, aggressività intrafamiliare, aggressività nel gruppo dei pari, abuso di sostanze alcoliche, uso di sostanze stupefacenti, fughe da casa, comportamenti autolesivi, dipendenza da internet, ludopatia).

§§§§§§§§§§

La presente nota operativa deve ritenersi meramente esplicativa e non certo esaustiva dei doveri e delle responsabilità dei soggetti a qualunque titolo coinvolti *in subiecta materia*; ne deriva l'ovvia considerazione che ogni eventuale altra problematica o criticità, non espressamente prevista e quindi non disciplinata, debba essere risolta rifacendosi a elementari principi di buon senso.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

Manda alla segreteria per la comunicazione alle Autorità in indirizzo per quanto di competenza e a quelle per conoscenza, nonché per la pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio e sugli altri canali istituzionali.

Caltanissetta, 28.02.2023

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
**Dott. Rocco COSENTINO**

